


**IL FASCINO DELL'ANOMALIA: LEGGENDO DAVIDE
ROSSI, *IL LUNGO NOVECENTO DELLA FRONTIERA
ADRIATICA. TRANSIZIONI ISTITUZIONALI E MODIFICHE
GIURIDICHE*, SOVERIA MANNELLI, RUBBETTINO, 2025**

doi: 10.54103/2464-8914/30351

ALBERTO SCIUMÈ

 ORCID: 0000-0002-4207-6455

Professore f.r., Università degli Studi di Brescia (ROR: 02q2d2610)

Contacts: alberto.sciume@unibs.it

© Alberto Sciumè

1. Fin dalla lettura delle prime pagine del volume recentemente edito per i tipi di Rubbettino, taluni dei punti prospettici dai quali l'Autore, Davide Rossi, guarda all'esperienza del mondo friulano e veneto giuliano nello snodarsi del Novecento (acutamente indicato nel titolo con l'aggettivo *lungo*, tali e tante sono le vicende che danno corpo ad esso) hanno richiamato alla mia memoria gli scenari, le ambientazioni ed i paesaggi culturali de *Le città invisibili* di Calvino.

Il rinvio ha trovato ulteriore eco in me, nel ricordare, poi, la prospettiva che lo stesso Calvino, nel 1983, dichiarava essere stata quella da lui adottata nell'opera, ossia quella visione per cui «Le città sono un insieme di tante cose: di memorie, di desideri, di segni d'un linguaggio; le città sono luoghi di scambio, come spiegano tutti i libri di storia dell'economia, ma questi scambi non sono soltanto scambi di merci, sono scambi di parole, di desideri, di ricordi. Il mio libro s'apre e si chiude su immagini di città felici che continuamente prendono forma e svaniscono, nascoste nelle città infelici»¹.

Published online:
30/12/2025



¹ Calvino, 2002, p. x.

Se il resoconto della lettura del denso volume dedicato al *lungo Novecento della frontiera adriatica* che mi accingo a fare prende le mosse da qui, dalla *Presentazione* all'edizione de *Le città invisibili* negli *Oscar Mondadori*, è per via di un'eco di quella dimensione di scambio a tutto tondo che, per esplicita ammissione de suo autore, domina il racconto di Marco Polo a Kublai Kan e che ho trovato bene esemplificata nelle vicende storiche di Trieste e del suo territorio considerate da Davide Rossi, fin da quel suo *Per un adriatico più dolce?* posto a mo' di introduzione tra la *Prefazione* di Bernardo Sordi e l'inizio vero e proprio dello scritto².

Un accostamento, quello qui indicato, racchiuso nella sensibilità della mia memoria, lo ammetto, all'interno della quale esso si sistema bene al centro del ponte che collega cuore e intelletto.

Certo, nonostante che molta parte dell'indagine storico giuridica graviti sulle vicende, drammatiche e talora tragiche, di Trieste, non una città ma un territorio, quello veneto giuliano, è prevalentemente al centro dell'indagine dell'Autore³.

La traccia che il testo segue emerge in effetti fin dalle battute iniziali, nelle quali quel mondo è subito presentato nei suoi connotati essenziali: terra «di conquista, di contrasto, di approdo»; «ponte tra l'Oriente musulmano e l'Occidente cristiano, fra il mondo latino, quello germanico e lo slavo, fra la Mitteleuropa danubiana e il bacino adriatico di Venezia.» E ancora, «area meticcia e quasi indefinibile, uno spazio plurinazionale [...] ricco di contraddizioni». Ve n'è abbastanza perché, allo sguardo di Rossi e non solo al suo, quel territorio si trasformi da «[...] una realtà geografica in una sorta di ideale metastorico»⁴.

L'intento che l'Autore persegue nel dare corpo alle sue ricerche è dichiaratamente quello di «provare a ricondurre a un unico itinerario» una «[...] carrellata di episodi, istituti giuridici o trattati internazionali che seguono un determinato percorso di approfondimento [...]», senza che, tuttavia, questo impedisca a Rossi, di vedervi ben affiorare un tessuto unitario.

² La *Presentazione* è costituita infatti dal testo italiano di una conferenza che Calvino tenne in lingua inglese il 29 marzo 1983 davanti ad una platea di studenti della Graduate Writing Division della Columbia University di New York.

³ Del resto, come osserva Davide Rossi assai opportunamente, «Trieste rappresenta inevitabilmente l'emblema di questo caleidoscopio [...]» che quelle terre rappresentano (Rossi, 2025, p. 11).

⁴ Rossi, 2025, p. 9.

Il percorso seguito nell'esposizione entra per me nel vivo a partire dalle vicende legate alla Grande Guerra ed ai suoi esiti, considerando profili istituzionali e singolari esperimenti giuridici (quale fu quello della breve esperienza postbellica del Consiglio di Stato per le terre redente), per poi volgersi verso l'impresa di Fiume e l'iniziativa costituzionale fissata nel testo della Carta del Carnaro.

Quel percorso si conclude, infine, con la drammatica fase storica che si apre nel secondo dopoguerra, i cui effetti, pur attenuandosi nel tempo, si prolungano in buona parte del Novecento per giungere a contribuire, in modo importante e indelebile, al corpo della nostra memoria di uomini del ventunesimo secolo.

2. Va subito detto che la lettura meditata del volume permette di cogliere come la ricostruzione delle vicende novecentesche della «frontiera adriatica» si iscriva pienamente nel piano cartesiano in cui a me pare si collochi ogni lettura storico giuridica che chiami in causa visioni del mondo e/o visioni dell'uomo, ossia quello in cui si incrociano la dimensione dell'universale e quella del particolare⁵.

L'intreccio è stato di recente studiato da Chantal Delsol ed è, a ben vedere, il medesimo sul quale, con l'impiego di una diversa chiave di lettura, riflette Pier Paolo Pasolini nel guardare proprio alle *Città invisibili* calviniane e che egli valuta in termini di uno scontro, considerato insito nella radicalizzazione ideologica di poli opposti, quello tra Idealità e Realtà. Una «[...] folle ideologia multipla, che contesta ogni possibile logica della ragione, e soprattutto quella dialettica»⁶.

È qui ben visibile la genialità di Pasolini, non solo nella lettura dell'esperienza esistenziale in termini di scontro tra Idealità e Re-

⁵ Incontro/scontro, quello tra universale e particolare, che di recente è stato ricostruito da Chantal Delsol, con una lettura assai penetrante e convincente della nostra contemporaneità (Delsol, 2020).

⁶ Pasolini, 2002 (1996), p. 165. Sono, quelle di Pasolini, riflessioni acutissime e di grande attualità, inserite nella *Postafazione* scritta per l'edizione Oscar delle *Città invisibili*. Meriterebbe un approfondimento ulteriore, proprio in sede di discorso giuridico per coglierne gli effetti sulla sua architettura e sulle sue strategie, il passaggio successivo e conseguente all'analisi della relazione conflittuale tra idealità e realtà, compiuto da Pasolini, ed il suo scioglimento attraverso quella che Pasolini definisce «anomalia del destino». Ecco qui di seguito la nuda citazione del passo in cui, con formidabile acutezza, egli mette in contatto *Le mille e una notte* con *Le città invisibili*: «Proprio *Le mille e una notte* sono il modello figurativo che il surrealismo di Calvino parsimoniosamente saccheggia: e come ogni racconto de *Le mille e una notte* è il racconto di una anomalia del destino, così ogni descrizione di Calvino è la descrizione di una anomalia del rapporto tra mondo delle Idee e Realtà (che è poi il Destino nella civiltà occidentale). *L'invenzione poetica consiste nell'individuazione di tale momento anomalo.*»

altà, ma anche nella individuazione, all'interno di quello scontro, della presenza di una «anomalia del destino», che appare la chiave in grado di risolvere il conflitto, una chiave che, per lo scrittore bolognese, solo l'invenzione poetica può disvelare.

Il giurista non meno del letterato si sente interrogato ed anzi provocato dalla individuazione di quel conflitto come trama dell'esperienza e dalla sfida a trovare anch'egli la chiave mediante la quale sia possibile dare soluzione ad esso.

È quell'anomalia, dunque, il *fil rouge* del confronto tra Idealità e Realtà, tra universale e particolare, quale si presenta nella concreta esperienza storica dell'uomo occidentale.

Ad impiegare questa chiave di lettura e come bene emerge dalla riflessione sviluppata da Rossi, la storia del Novecento reca evidenti le tracce di quell'intreccio e, quanto meno quella dei suoi primi quarant'anni, si presenta tragicamente segnata da un'alterazione profonda nello svolgimento della corretta relazione dialettica tra la dimensione universale e quella particolare.

La ricostruzione delle vicende politiche, culturali, istituzionali e giuridiche del territorio friulano e veneto giuliano mette in luce le caratteristiche di un microcosmo in cui tutti gli ingredienti destinati a comporre quell'intreccio sono presenti e si confrontano, raramente amalgamandosi, il più delle volte scontrandosi in modo dirompente.

Diverse le forme e le espressioni di questo intreccio, all'interno del quale (mi pare sia questo il criterio che impiega Rossi per la lettura delle esperienze stratificatesi nel tempo nelle terre dell'Alto Adriatico) i nodi vengono sciolti con l'impiego di una chiave di lettura che – l'indicazione di metodo merita di essere sottolineata – fa appello ad una «idea di identità metastorica più che storica,⁷ un *unicum* così lontano dal nostro concetto di contemporaneità, ma non per questo [...] meno affascinante e originale»⁸.

Nello snodarsi dell'indagine sviluppata dall'Autore, due momenti ho trovato particolarmente significativi de *Il lungo Novecento* e tali da declinare in modo particolarmente evidente le dinamiche conflittuali che ho appena indicato.

Su di essi vorrei qui soffermarmi brevemente.

⁷ «[...] una anomalia del rapporto tra mondo delle Idee e Realtà [...]», potremmo dire riprendendo la riflessione di Pasolini appena ricordata.

⁸ Rossi, 2025, p. 11.

3. Il primo è quello dell'avventura di Fiume e della redazione della Carta del Carnaro.

Le vicende che portarono alla Reggenza del Carnaro ed alla redazione della Carta costituzionale dannunziana sono, all'evidenza, espressione esemplare della fase di profonda crisi nella quale tanto la politica quanto la società italiane erano precipitate una volta conclusasi la Grande Guerra.

È nel contesto di quella crisi che emerge il tentativo di creare un modello di ordine costituzionale entro il quale la società civile venisse rigenerata attraverso un rinnovamento *ab imis* delle istituzioni politiche. «E non è un caso – scrive Rossi nell'avviare la riflessione sulla Carta dannunziana – come nel dibattito dottrinale dell'epoca il termine "crisi" cominci ad essere ricorrente e attribuito a problemi strutturali ed endemici dell'Ordinamento giuridico [...]»⁹.

Non solo per l'Italia, del resto, la situazione di grande sconvolgimento che segna, grosso modo, il decennio postbellico trova la propria origine in anni precedenti lo scatenamento della prima guerra mondiale e, in questo caso sì per quanto riguarda la situazione italiana, affonda le sue radici in un retroterra segnato da una profonda incrinatura nelle relazioni tra società civile e società politica, formatasi già a partire dagli ultimi decenni del secolo diciannovesimo ed efficientemente registrata da Santi Romano nella famosissima prolusione inaugurale dell'anno accademico tenuta all'Università di Pisa nell'ultimo scorcio del 1909¹⁰.

Quella progressivamente emersa nei decenni precedenti il preoccupato intervento di Santi Romano e di cui il giurista siciliano dava conto lucidamente era proprio una diffusa non meno che profonda insoddisfazione verso le forme tradizionali di declinazione della partecipazione alla vita politica della nazione, dunque verso i modelli risorgimentali di rappresentanza che sino ad allora avevano formato il nocciolo del 'sistema operativo' di gestione della vita politica, nonostante qualche modestissimo tentativo di revisione avanzato a mano a mano che i cambiamenti intervenuti nelle relazioni sociali e nella struttura produttiva del Paese premevano sulle istituzioni dello stato.

⁹ Rossi, 2025, p. 120.

¹⁰ Il riferimento è, appunto a Romano, 1909.

Purtroppo, le élite che allora guidavano il Paese furono sostanzialmente incapaci di dare una risposta intelligente a simile domanda di rinnovamento. Nemmeno lo furono, però, gli esponenti della nostra cultura giuridica di allora, incapaci di forgiare soluzioni che accogliessero una nuova e diversa articolazione della sovranità, quale riflesso nelle istituzioni del nuovo volto assunto dalla società italiana. L'approdo fu invece costituito da una riformulazione in chiave tutta hegeliana dell'identità di uno stato che, in questa prospettiva, avrebbe dovuto fare da punto di sintesi delle diverse forze in campo, con l'impiego sì di una nuova concezione della sovranità, costituita, però, (è questo l'autorevolissimo indirizzo di Vittorio Emanuele Orlando) come «sovranità di poteri costituiti» che si facesse carico, «non dei diritti dell'uomo, ma della tutela della sfera giuridica individuale»¹¹.

Bene fa, allora, l'Autore de *Il lungo Novecento* a ricordare che fin dagli ultimi anni dell'Ottocento, D'Annunzio aveva espresso critiche severe alla politica ed alla sua incapacità di cambiare la sostanza della sua azione.

Il riferimento è a *Le vergini delle rocce*, romanzo pubblicato nel 1895, nel quale D'Annunzio, senza mezzi termini ma da letterato (il che dà alla sua critica un tono che forse rende ancora più penetrante l'attacco portato alla cultura ed alle istituzioni liberali), lancia un'invettiva contro il sistema rappresentativo ed afferma prepotentemente la virtù rigenerante della forza. «Il mondo – così si conclude il passaggio del romanzo citato da Rossi – non può essere costituito se non sulla forza, tanto nei secoli di civiltà quanto nelle epoche di barbarie»¹².

Benché ancora lontana dall'avventura fiumana, la strategia mirata a scardinare il sistema rappresentativo liberale ed a sostituirlo con forme e strumenti aventi natura ibrida, capaci di coniugare in modo assai diverso dal passato il rapporto individuo/collettività avrebbe trovato nella Carta del Carnaro la sua migliore espressione.

Della critica dannunziana espressa ne *Le vergini o delle rocce* vi è, peraltro, un passaggio del tutto marginale sul quale, tuttavia, vale la pena di soffermarsi brevemente. È un brano che contiene

¹¹ Orlando, 1889, p. 20s. Per le chiavi di lettura qui impiegate, mi permetto di richiamare due miei scritti : Sciumè, 2012 e Sciumè, 2020.

¹² Mi pare opportuno omettere, qui, la citazione dell'intero passo del romanzo di D'Annunzio, citato per esteso e nel corpo del testo da Rossi, 2025, p. 118s.

la domanda retorica con la quale D'Annunzio innesca la polemica contro la società borghese ottocentesca e con cui si apre il passo richiamato da Rossi: «dobbiamo noi riconoscere il gran dogma dell'Ottantanove[...]?»¹³.

Nelle parole di D'Annunzio echeggia, in effetti, una questione su cui, a più riprese tra la fine dell'Ottocento e gli anni Quaranta del Novecento, gli esponenti della nostra cultura si trovarono ad interrogarsi: quella dell'eredità dell'Ottantanove e della sua capacità di incidere in modo positivo sulla società e le istituzioni italiane in modo sistematico. Se, con quell'*incipit*, D'Annunzio afferma la necessità di tagliare i legami con l'esperienza rivoluzionaria francese, tutt'altro indirizzo, alla fine dei successivi anni Trenta, avrebbe assunto la sinistra fascista¹⁴, spinta da Giuseppe Bottai a considerare la dimensione corporativa dello stato fascista come compimento della Rivoluzione francese¹⁵.

Nel D'Annunzio del 1895 l'attacco alle forme di rappresentanza dominanti la scena dell'Italia liberale possiede ancora una forma incompiuta, e, tuttavia, già è indirizzata ad individuare nel radicamento storico e ideale nelle istituzioni e nella cultura politica d'Oltralpe una motivazione non marginale della necessità del loro abbattimento.

È perciò, quello dell'avversione ai principi rivoluzionari, un atteggiamento che emerge anche nella redazione della Carta del Carnaro, in cui il suo rafforzamento poteva dirsi alimentato dalla crescita e dalla maturazione intervenute nelle idee e nelle visioni nazionaliste nei due primi decenni del Novecento.

¹³ Rinvio qui, ancora, a Rossi, 2025, p. 118.

¹⁴ Sulla quale, Parlato, 2008.

¹⁵ Ecco le considerazioni con cui Giuseppe Bottai metteva a confronto stato corporativo e Rivoluzione francese: «La formulazione della Dichiarazione dei diritti dell'uomo rispecchia, insieme, le ragioni storiche della Rivoluzione e le concezioni del giusnaturalismo allora imperanti nella dottrina e nella cultura», sicché «il significato storico della Rivoluzione francese è proprio la costituzione dello Stato che larghi strati di cittadini sentivano nella propria coscienza [...]. Evidentemente lo Stato liberale – democratico è una deviazione, non è ancora l'attuazione di questa concezione [...]». È invece lo stato corporativo il compimento della Rivoluzione, perché è solo al suo interno che si realizza la volontà dell'individuo di diventare stato. Il che significa, per l'individuo, «[...] darsi tutto per quest'opera, realizzarsi nella forma statale, identificarsi con lo Stato, esistere nello Stato, con lo Stato, per lo Stato. [...] *La conclusione e la soluzione esauriente dei principi dell'89* [il corsivo è mio] *è dunque uno Stato in cui si realizzi davvero e completamente tutta la vita del cittadino, in cui il cittadino trovi e componga davvero la sua personalità morale, in cui trovi una regolamentazione effettiva e totale della sua vita*» (Bottai, 1965, pp. 378ss.).

Quello che, però, noi possiamo notare è che, a ben vedere, la portata di quel sentimento contrario all'Ottantanove appare in effetti limitata ai 'soli' contenuti del testo costituzionale. Si badi, è senz'altro un profilo non di poco conto presente nella Carta dannunziana, specie se si considera la grande novità di talune soluzioni normative adottate. Davide Rossi ricorda la distanza del testo dannunziano dallo Statuto Albertino, il posto centrale occupato dal lavoro, la considerazione della proprietà privata solo in funzione sociale, l'esaltazione della diversità invece che dell'uguaglianza, tutti profili sicuramente molto distanti dalle scelte dell'Ottantanove¹⁶.

Non è così, però, quando si consideri il metodo impiegato da Gabriele D'Annunzio e Alceste De Ambris nella redazione del testo.

Intanto, va detto che la Carta fu l'esito di un lavoro esclusivo dei suoi due redattori, dunque il prodotto di una iniziativa senz'altro geniale ma pur sempre solitaria, senza, perciò, che fosse messo in campo un procedimento di produzione legislativa destinato a prevedere la partecipazione popolare alla sua formazione.

Forse le circostanze di tempo e di luogo nelle quali la carta promulgata l'8 settembre 1920 visse la sua breve stagione non avrebbero permesso di impiegare un metodo diverso da quello utilizzato dai suoi artefici ed avrebbero comunque impedito una partecipazione del popolo di Fiume alla sua formazione.

Vi è, però, un dato ulteriore, che mi sembra decisivo per cogliere la matrice di fondo della costituzione fiumana, matrice che la caratterizza e ne determina anche il limite. È un carattere che ci riporta al clima culturale illuminista entro il quale i *philosophes* settecenteschi individuarono gli indirizzi di base del metodo di elaborazione delle costituzioni rivoluzionarie di *fin de siècle*, riannodando così strettamente l'azione dannunziana alle strategie messe in campo all'alba della rivoluzione.

Come quei *philosophes*, anche D'Annunzio e De Ambris furono guidati, infatti, dall'ambizione, tutta illuminista, di realizzare, per così dire, un diritto senza il diritto, ossia di creare ex novo una legge senza fare ricorso al patrimonio discorsivo del giurista, anzi, in qualche modo, prescindendo programmaticamente da esso.

Vale, dunque, anche per loro quanto Nicolas de Condorcet, nobile convertito alla rivoluzione fin dalla prima ora, aveva affer-

¹⁶ Rossi, 2025, p. 122ss.

mato in modo perentorio: «Ce n'est point dans la connaissance positive des lois établies par les hommes qu'on doit chercher à connaître ce qu'il convient de adopter[...]». Era, appunto un programma di lavoro: nel *turn around* rivoluzionario non poteva essere il diritto a generare diritto.

Vi è, in questa concezione, un completo mutamento di prospettiva, che modifica alla radice identità, ruolo e collocazione cosmologica del ceto dei giuristi, dando ad esso la configurazione assunta nell'età contemporanea e che, paradossalmente, troviamo presente ed anzi rafforzata in questa nostra epoca posmoderna.

Esattamente questa fu la strada imboccata dal legislatore dannunziano a Fiume.

Credo si debba riconoscere che quello che fu l'indiscutibile *imprinting* della carta sul piano del metodo fu anche la causa principale (benché non l'unica, specie se si guarda invece ai suoi contenuti, troppo lontani dalla sensibilità delle forze che venivano affermandosi, in Italia, nel terzo decennio del Novecento e apparentemente carichi, forse, di una forza eversiva temibile, a considerare il *bouleversement* prodotto dalla Rivoluzione d'Ottobre) della sua rapida obsolescenza come modello di costituzione e della sua pressoché immediata evaporazione dalla scena politica nei tempi immediatamente successivi all'avventura fiumana.

L'allontanamento dei giuristi dal centro gravitazionale della costruzione dei modelli di società civile rappresenta tuttavia uno dei punti nodali dell'esperienza politica e istituzionale ereditata dalla Rivoluzione. Al compimento di quella traiettoria la Carta del Carnaro dà un contributo di non scarso rilievo.

4. È al secondo dopoguerra ed alle vicende più recenti che Rossi dedica l'ultima parte della sua ricerca, con l'attenzione volta ai drammatici problemi legati alla definizione del confine orientale ed alla nascita della Regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia. Su questi temi, in particolare, la riflessione dell'Autore si percepisce particolarmente appassionata, senza che, tuttavia, venga meno la giusta distanza dalla quale egli guarda gli avvenimenti di quel periodo, con l'assunzione, perciò di una prospettiva efficacemente adeguata a condurre una solida indagine storico giuridica.

Senz'altro la fase della storia delle terre friulane e veneto giuliane che si apre all'indomani della conclusione del secondo

conflitto mondiale presenta profili di drammatica criticità. I nodi problematici, sicuramente complessi, erano innanzitutto quelli, esterni, dovuti alle relazioni della neonata Repubblica italiana con i paesi usciti vincitori dalla guerra e quelli, ancora più difficili, con il confinante stato jugoslavo. «La vicenda di Trieste fu la più dolorosa» e «Più amaro di tutti fu il compromesso per Trieste»¹⁷ sono le due affermazioni lapidarie con le quali Antonio Polito indica il peso specifico assunto dalle vicende del confine orientale nell'esperienza politica di De Gasperi di quegli anni postbellici.

Il quadro che si venne progressivamente formando fu, forse, quello la cui immagine risulta essere di più difficile composizione nella storia recente di quelle terre e di quelle popolazioni. Davide Rossi non omette di segnalare i riflessi di quella complessità sulle attività svolte dalle diverse forze politiche in modo palesemente ambiguo e incoerente con lo sviluppo di una politica internazionale unitaria, non omettendo il ricordo di eventi che videro taluni partiti dell'allora maggioranza di governo (il riferimento è al Partito comunista) assumere all'estero posizioni palesemente configgenti con quelle ufficiali del Governo in carica¹⁸. I quasi ottant'anni trascorsi da quegli eventi ci hanno fatto abituare a quella che appare un aspetto caratteristico della politica italiana (e forse non di quella italiana soltanto), con forze capaci di essere nel contempo, per così dire, partiti di governo e di opposizione, e perciò di alternare sostegno e contrasto all'azione degli organi istituzionali di cui sono componenti.

Simili accadimenti sono in effetti l'espressione di una complessità di circostanze e di un carattere particolarmente intricato della realtà all'interno della quale la politica è costretta a muoversi, in talune fasi storiche più che in altre.

Il mondo politico diventa così, in qualche modo specchio della realtà, con un'acuta incapacità a sciogliere i nodi fattuali che si presentano e senza che il mondo del diritto sia in grado di offrire soluzioni efficaci.

¹⁷ Polito, 2024, p.89ss.

¹⁸ «[...] nell'autunno del 1946, – ricorda Rossi – mentre la diplomazia italiana collegata alla Democrazia cristiana cercava di guadagnarsi i favori di Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti d'America, contemporaneamente esponenti del Partito comunista, anch'esso forza di maggioranza a sostegno del secondo governo de Gasperi, attuavano una politica estera totalmente divergente e rispondente a logiche geopolitiche affatto diverse» (Rossi, 2025, p. 10).

Così è senz'altro per i periodi di tempo successivi ai due conflitti mondiali, così è, mi pare, per il tempo presente, drammaticamente segnato anch'esso da un'instabilità e da un'alterazione profonda del tessuto sociale e di quello istituzionale, tanto nello svolgimento dei rapporti interni alle singole società, in quella occidentale in particolare, quanto nelle dinamiche che seguono le relazioni internazionali.

Riprendo, qui, quanto ho indicato come tema di fondo nell'avviare questo mio resoconto della lettura de *Il lungo Novecento*.

Nelle vicende che hanno contrassegnato la storia recente del nostro confine orientale, emergono bene, forse lì meglio che altrove, le dinamiche proprie del confronto tra Idealità e Realtà (a richiamare la formula pasoliniana), o, in altri termini, quelle del rapporto tra universale e particolare, ad impiegare termini più vicini a criteri di lettura storico-giuridici e filosofici, così riannodandoci al recente studio di Chantal Delsol.

Si tratta di una prospettiva che, più di altre, consente di mettere meglio a fuoco la relazione tra politica e diritto ed il ruolo che il secondo gioca nel modellare la società civile.

In effetti, sono, quelli indicati, periodi in cui l'azione condotta dalle forze politiche incide, stressandoli, sull'ordine giuridico e sul sistema delle fonti che lo esprime.

È un'azione che sviluppa dinamiche tali da modificare in modo sensibile l'equilibrio tra le fonti, e che favorisce più uno scontro tra forze orientato ad allontanarsi dai canoni correnti della loro gerarchia, che un confronto dialettico capace di individuare soluzioni mirate a costruire una solida convivenza sociale. L'effetto è una collocazione ai margini di quell'azione del giurista e delle sue doti professionali, che egli impiega nella paziente composizione dei conflitti e nel governo dei mutamenti storici, anche profondi, che intervengono nella costruzione della *civitas* attorno al *fil rouge* di un solido *idem sentire de re publica*.

È questo compito che oggi viene sistematicamente messo in discussione; quello stesso compito, a ben vedere, che si presenta come proprio del giurista e coesistente con la sua identità: occorre essere consapevoli che eliderlo od anche soltanto ridurne programmaticamente la portata significa cancellare un meccanismo fondamentale per lo sviluppo positivo e ben ordinato della società e, alla fine, fare prevalere la forza sul diritto.

BIBLIOGRAFIA

- Bottai G., 1965: *Corporativismo e principi dell'89*, in *Scritti*, a cura di R. Bartolozzi e R. Del Giudice, Bologna, Cappelli
- Calvino I., 2002: *Le città invisibili*, Milano, Mondadori
- Delsol Ch., 2020: *Le crépuscule de l'universel*, Paris, Éditions du Cerf; trad. It., *Il crepuscolo dell'universale*, Siena, Cantagalli, 2025
- Orlando V. E., 1889: *I criteri tecnici per la ricostruzione del diritto pubblico*, in "Archivio Giuridico", n. 1, ora in Id., *Diritto pubblico generale (1881 – 1940), coordinati in sistema*, ristampa inalterata, Milano, Giuffrè, 1954
- Parlato G., 2008: *La sinistra fascista. Storia di un progetto mancato*, Bologna, Il Mulino
- Pasolini, P.P., 2002: *Postfazione*, in I. Calvino, *Le città invisibili*, Milano, Mondadori, pp. 161-166, tratto da P. P. Pasolini, *Italo Calvino, «Le città invisibili»*, in W. Siti e S. De Laude (eds.), *Saggi sulla letteratura e sull'arte*, Milano, Mondadori, 1999, pp. 1724-1730
- Polito A., 2024: *Il costruttore*, Milano, Mondadori
- Romano S., 1909: *Lo Stato moderno e la sua crisi. Discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico nella R. Università di Pisa letto il 4 novembre 1909*, Pisa, Vannucchi
- Rossi D., 2025: *Il lungo Novecento della frontiera adriatica. Transizioni istituzionali e modifiche giuridiche*. Soveria Mannelli, Rubbettino
- Sciumè A., 2012: *Ragione e volontà nella formazione del diritto italiano contemporaneo*, in Id., *Il diritto come forza, La forza del diritto. Le fonti in azione nel diritto europeo tra medioevo ed età contemporanea*, Torino, Giappichelli, pp. 217-248
- Sciumè A., 2020: *Gabriele D'Annunzio legislatore? Insight e riconfigurazioni. Conversazione con Alberto Sciumè*, in "Law Art Rivista di Diritto, Arte, Storia", 1, pp. 295-306;